

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

con istanza di sospensione cautelare *inaudita altera parte*

Per

UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI ROMA E LAZIO con sede legale in Roma, via dei Valeri, n.1 c.f. 97794430583, in persona del Segretario Generale pro tempore, Sandro Bernardini, codice fiscale BRN SDR 57M06 L182A, nato a Tivoli (RM), il 6 Agosto 1957 e ivi residente, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. **Massimo Pistilli** (codice fiscale: PST MSM 65P02 M082V; telefax n. 0761/322595; indirizzo di posta elettronica certificata massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it), giusta procura estesa su foglio separato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Nazario Sauro 16.

-ricorrente

Contro

ASL ROMA 1, codice fiscale e partita iva 13664791004, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Angelo Tanese, avente sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito, n.3, 00193, p.e.c.: protocollo@pec.aslroma1.it

-resistente

Avverso

1. "Avviso di disponibilità per il conferimento incarico di responsabile *interdisciplinare*" N. 0181829 del 01/12/2021, prot. 05809120210181829P00(all.1);

2. *Avviso di selezione per il conferimento di a) incarico di responsabile di branca”, b) incarico di coordinamento attività centri demenze territoriali ASL Roma I”, n. 0181812 del 01/12/2021, prot. n. 05809120210181812P00(all.2)*

emanati dalla ASL Roma 1 il 1/12/2021; nonché di tutti gli altri conseguenziali, correlati ovvero connessi a quelli impugnati in via principale.

In data 1 dicembre 2021 l'ASL Roma 1 ha indetto l'avviso di disponibilità per il “*conferimento incarico di responsabile interdisciplinare*” n. 0181829 del prot. 05809120210181829P00 nonché l' Avviso di selezione per il conferimento di a) incarico di responsabile di branca”, b) incarico di coordinamento attività centri demenze territoriali ASL Roma I”, n. 0181812, prot. n. 05809120210181812P00.

Di tale avviso, l'Azienda informava i medici specialisti ambulatoriali interni tramite comunicazione riservata via e-mail, contenente, in allegato formato pdf, i suddetti avvisi.

Inoltre, l'Asl dava atto che i erano stati pubblicati presso l'INTRANET Aziendale.

L'Azienda, come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina specialistica ambulatoriale del 31 marzo 2020 (all. 3) e dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR) (all. 4), ha stabilito di procedere alla nomina dei Responsabili di Branca e di Responsabile Interdisciplinari, nonché al conferimento di un incarico di coordinamento funzionale delle attività dei Centri Demenze Territoriali della ASL Roma 1, dedicato alle branche di Geriatria e Neurologia.

Negli avvisi, invero, sono indicati i criteri per l'individuazione dei Responsabili di Branca e Interdisciplinari – si vedano i punti 3) e 4) dei rispettivi avvisi, “*requisiti specifici per l'ammissione e presentazione delle domande*”, “*conferimento dell'incarico*”, “*Espletamento della selezione e criteri di valutazione*” – senza che questi siano stati concordati preventivamente, in sede aziendale, con le organizzazioni sindacali rappresentative.

O, almeno, non con tutte; certo non con UIL FPL.

L'organizzazione sindacale ricorrente, invero, oltre ad avere sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina specialistica ambulatoriale del

31 marzo 2020 e l'accordo Integrativo Regionale Lazio del 30 maggio 2006, è una delle organizzazioni sindacali rappresentative degli specialisti ambulatoriali all'interno dell'Azienda.

Invero, proprio l'ACN sancisce che le regole e le modalità con cui le Aziende possono avvalersi degli specialisti ambulatoriali devono essere stabilite con la partecipazione della rappresentanza aziendale degli stessi specialisti ambulatoriali.

Letteralmente, l'art. 3, c.7, dell'Accordo nazionale, titolato "*Livelli di contrattazione*", prevede che:

“ Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, si avvalgono degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti di cui al presente Accordo, e utilizzano interamente le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale, della veterinaria e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre professionalità di cui al presente Accordo”.

Sula medesima questione si sofferma anche l'AIR, specificatamente alla voce che qui rileva: "*Individuazione del Responsabile di Branca e del Responsabile Interdisciplinare*".

Si legge: "*L'incarico in questione ha durata quadriennale ed i criteri per l'individuazione sono concordati in sede aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*".

Di per sé, già il fatto di non aver concordato con la ricorrente i criteri di individuazione configura un'aperta violazione di legge da parte dell'Azienda Sanitaria.

Nostro malgrado, tale violazione, già espressione anche di eccesso di potere, è la meno grave tra quelle che affliggono gli atti impugnati con il presente ricorso.

Entriamo, ancor più, nel merito.

Entrambi gli avvisi presentano una manifesta e innegabile violazione di legge, concretizzatasi – nello specifico – nel mancato rispetto delle norme che regolano la composizione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento del personale al servizio della P.A., nonché un'evidente mancanza di rispetto di uno dei principi cardine che devono ispirare l'operato di pubblici uffici, **l'imparzialità** (Art. 97 Cost.: *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*.)

Nel dettaglio:

1. Nell'avviso per il conferimento incarico di responsabile interdisciplinare, si legge: al punto 1) **indizione avviso di disponibilità**: *Ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina specialistica ambulatoriale e dell'accordo integrativo regionale ed a seguito di **apposita intesa con l'O.S. maggiormente rappresentativa a livello aziendale, l'azienda intende procedere alla nomina dei responsabili interdisciplinari**";* 2) **Durata incarichi**: *gli incarichi di responsabile interdisciplinare, la cui durata è prestabilita dalle disposizioni di cui al vigente AIR, prevedono una verifica annuale effettuata da **apposita commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato, dal Rappresentante Aziendale dell'O.S. maggiormente rappresentativa** e dal Direttore del Distretto di afferenza, in merito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati;* 4) **conferimento dell'incarico: il responsabile interdisciplinare verrà individuato** *tra gli specialisti che hanno manifestato la propria disponibilità, in base a quanto previsto nel vigente accordo integrativo aziendale, **attraverso una proposta di nomina formulata a cura della Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello aziendale (SUMAI)**, condivisa dall'Azienda e successivamente formalizzata con apposito provvedimento di nomina da parte del Direttore generale".*
2. Nell'Avviso per il conferimento di incarico di responsabile di branca e di coordinamento attività centri demenze territoriali Asl Roma I, si legge: al punto 2) **durata e disciplina degli incarichi**: *è fatta salva la facoltà del direttore Generale di revocare l'incarico conferito, su proposta*

motivata della direzione sanitaria aziendale, sentita specifica commissione composta dal Direttore di Macrostruttura (Distretto/Dipartimento), dal rappresentante dell' O.S. maggiormente rappresentativa e dal responsabile clinico aziendale della branca interessata; 4) Espletamento della selezione e criteri di valutazione: i responsabili di branca e il coordinatore dei centri demenze territoriali dell'Asl Roma I verranno individuati tra gli specialisti che hanno presentato la domanda entro e non oltre il termine perentorio di cui al presente avviso, all'esito di valutazione effettuata da parte di una commissione esaminatrice presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato e composta dal Responsabile di Macrostruttura (Distretto/Dipartimento) o dal Responsabile di afferenza clinica della branca interessata e dal rappresentante sindacale aziendale dell'O.S. maggiormente rappresentativa. La valutazione delle domande avverrà in base ai criteri concordati con l'O.S. maggiormente rappresentativa della categoria e così di seguito specificati: 1) numero di ore presso la Asl Roma ; 2) anzianità di servizio; 3) colloquio tecnico/attitudinale”

Ebbene, quello che tanto chiaramente quanto paradossalmente emerge dalla lettura degli avvisi in esame è, da un lato, la stipula di un'intesa esclusivamente con il SUMAI per la determinazione dei criteri per l'individuazione dei responsabili di branca e interdisciplinari e, dall'altro, la previsione che la proposta di nomina sia formulata a cura dell'O.S. maggiormente rappresentativa, SUMAI, e, ancora, infine, che della commissione esaminatrice per il conferimento e la revoca degli incarichi ne faccia parte il rappresentante aziendale dell'O.S. maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

Se non l'avessimo letto, non ci avremmo creduto!

Invece, questo è quello che c'è scritto, nero su bianco, negli avvisi pubblicati dalla Asl Roma I.

In altri termini, l'Azienda Sanitaria, in prégio delle norme primarie che regolano la selezione pubblica, di quelle previste dall'ACN e dall'AIR, nonché dei principi costituzionali, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., legittima un sindacato, il SUMAI, a:

1. concordare, in via esclusiva, con l'Azienda i criteri di selezione per i responsabili di Branca e Interdisciplinari;
2. Autorizzare l'O.S. maggiormente rappresentativa (SUMAI) a formulare la proposta di nomina dei vari incarichi;
3. Nominare un suo rappresentante aziendale che faccia parte della commissione esaminatrice.

Ancor prima di scendere nei motivi di diritto che rendono manifesta l'illegittimità di tali avvisi, non potrà non constatarsi il pregiudizio arrecato a UIL FPL nonché a tutti i medici specialisti ambulatoriali iscritti alla stessa.

Contrariamente a quanto normativamente previsto, l'organizzazione sindacale ricorrente non è stata convocata per essere sentita in ordine ai criteri di valutazione per l'assegnazione degli incarichi.

All'opposto, invece, come espressamente dichiarato negli stessi avvisi (*sic!*), il SUMAI non solo è stato convocato ma ha, paradossalmente, stipulato un'apposita intesa per la nomina dei responsabili di branca e interdisciplinari.

Se ci trovassimo dinanzi ad un Giudice del Lavoro, non si sarebbe potuta configurare altro che una condotta antisindacale ex art.28, legge n.300/1970.

Tuttavia, nella presente sede, oltre ad ottenere la tutela dell'interesse legittimo dell'organizzazione sindacale Uil Fpl a partecipare all'accordo circa i criteri di valutazione, si intende veder annullato il pregiudizio subito da tutti i medici di medicina specialistica ambulatoriale iscritti all'organizzazione sindacale ricorrente (e alle altre diverse dal SUMAI, peraltro), quale portatrice di un interesse omogeneo e comune all'intera categoria.

Gli avvisi oggetto della presente impugnazione, emessi dalla Asl Roma I il 1/12/2021, sono illegittimi e, pertanto, devono essere annullati, previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. In via preliminare – Sulla legittimazione attiva di UIL FPL Roma e Lazio**

UIL FPL Roma e Lazio, in quanto articolazione territoriale più prossima ai lavoratori iscritti, lamenta la lesione sia di un interesse proprio, quale organizzazione sindacale, sia quello di un interesse omogeneo e comune alla categoria rappresentata nel presente atto, quella dei medici specialisti ambulatoriali e di quelli a tempo indeterminato con almeno tre accessi settimanali, secondo quanto previsto dall'ACN.

Invero, secondo quanto stabilito anche dall'Adunanza Plenaria, con le sentenze n. 9/2015 e 6/2020, le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in giudizio in qualità di ricorrenti nei casi in cui ad essere lamentata sia la lesione di un interesse omogeneo e comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni antitetiche.

E, ancora: secondo il Cons. Stato, Ad Pl., 27 febbraio 2019 n. 4, *“Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati”*.

Orbene, nel caso di specie, il sindacato agisce proprio a tutela dell'intera categoria dei medici rappresentati, ossia di tutti i medici specialisti ambulatoriali che prestano servizio presso la Asl Roma I.

La questione oggetto di impugnazione, infatti, riguarda l'interesse di tutti gli iscritti UIL FPL a non essere pregiudicati da criteri di valutazione concordati dall'Azienda esclusivamente con un sindacato al quale non sono iscritti e da una commissione esaminatrice in cui uno dei componenti è un rappresentante del SUMAI, che decide oltre tutto su proposte di un sindacato cui non appartengono.

Non possono rinvenirsi all'interno della categoria rappresentata, invero, interessi contrastanti.

Com'è noto, la protezione degli interessi "diffusi", ossia adespolti, non consentita in via teorica a causa della mancata sussistenza del requisito della differenziazione che tradizionalmente qualifica la posizione giuridica di interesse legittimo, è stata fin dagli anni '70 assicurata attraverso il riconoscimento dell'esistenza di un interesse legittimo di natura collettiva imputabile a un ente che, in forza del possesso di alcuni requisiti individuati dalla creazione pretoria (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità, in taluni casi collegamento con il territorio) diviene idoneo ad assumerne la titolarità (Cons. Stato, V, 9.3.1973, n. 253; Cass., S.U., 8.5.1978, n. 2207; Cons. Stato, A.P., 19.11.1979, n. 24).

Da ultimo, come anticipato, il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con la sentenza n. 6 del 20 febbraio 2020, ha formulato il principio di diritto per cui: *"Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso"*.

Orbene, alla luce delle considerazioni normative e giurisprudenziali esposto, non può mettersi in dubbio la legittimazione attiva della ricorrente Uil Fpl.

2. Nel merito – Illegittima composizione della commissione giudicatrice- Violazione di legge – art.35 d.lgs. 165/2001- art.11, c.1, D.P.R. 487/1994 - Violazione art.97 Costituzione- Mancanza di imparzialità della P.A.

L'art. 35 del Decreto legislativo 165/2001, Testo Unico sul Pubblico Impiego, titolato *"Reclutamento del personale"* al comma 3 sancisce che:

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) **composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali**".

La ratio dell'art. 35 risiede nell'intento di eliminare il sospetto di condizionamenti nell'assunzione e nell'avanzamento dei pubblici dipendenti da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell'ambito dell'amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell'ambito politico, sindacale e professionale.

Tanto in applicazione dei principi costituzionali che governano l'azione amministrativa: difatti, **l'art. 97, primo comma, della Costituzione individua nella "imparzialità" dell'amministrazione uno dei principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici.**

Peraltro, è evidente che l'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego introduce una condizione ostativa per la selezione dei commissari di concorso che, come si è visto, non devono essere esponenti sindacali: trattandosi di disposizione che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate (artt. 18, 39 e 49 Cost.), essa va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita, trattandosi di norma eccezionale, non suscettibile di estensione analogica.

Al riguardo, la Corte Costituzionale (sentenze 15 ottobre 1990 n. 453 e 23 luglio 1993 n. 333) ha statuito che si appalesa ingiustificata la presenza come membri di commissione di esponenti designati dalle rappresentanze sindacali, i quali sono per definizione espressione di interessi non riconducibili a valori di

carattere neutrale e distaccato (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002 n. 5202 ove si dà rilievo al profilo della mancanza dell'imparzialità necessaria per effettuare una valutazione oggettiva dei candidati).

Con specifico riferimento al settore sindacale, dalla chiara lettura dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 emerge che non possono far parte della commissione esaminatrice i soggetti che: a) svolgano funzioni di rappresentanza sindacale; b) siano designati da organizzazioni sindacali(Tar Campania, Sezione Ottava, sentenza n.1844/2019).

L'inserimento all'interno della commissione esaminatrice di un delegato del SUMAI, che svolge apertamente funzioni di rappresentanza sindacale, pertanto, si pone in aperta violazione della norma esaminata.

Appare fuori di dubbio che la commissione così formata non possa emanare valutazioni neutre e distaccate, sia nei confronti degli aderenti al SUMAI sia, soprattutto, ai medici iscritti UIL FPL.

Come se non bastasse, gli avvisi emanati dalla Asl Roma I contrastano con altre – numerose – disposizioni di legge, evidenziando, quanto non mai, come sia nettamente assente il rispetto del principio dell'imparzialità, di cui all'art.97 Cost..

Innanzitutto, a tenore dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, i componenti della commissione, *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.”*

Ancora, ai sensi dell'art. 11, c.1, del dpr n.487/1994, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, “Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.*

Il richiamato art. 51 cod. proc. civ. stabilisce che *“il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da*

vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori".

Infine, l'art. 6 del d.p.c.m. 28 novembre 2000, *Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*, prevede che: “ *Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*

La disciplina complessivamente riportata mira, dunque, ad evitare tutte quelle situazioni in cui, per circostanze oggettive, vi sia il *‘pericolo concreto’* che possa essere compromessa la serenità di giudizio dell'organo valutatore.

In tale contesto, l'accertamento della incompatibilità, per la sua natura formale, prescinde dall'effettività della compromissione della serenità di giudizio e si risolve in una valutazione prognostica circa la necessità di astenersi dall'espletamento delle funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2004, n. 6912; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2008, n. 594).

Dunque, la selezione dei candidati, tramite una commissione in cui uno dei componenti è un rappresentante sindacale, rappresenta un'ipotesi di incompatibilità evidente, che conduce alla compromissione della terzietà ed imparzialità dell'Azienda Sanitaria.

Per tutte queste ragioni, pertanto, gli avvisi emanati dalla Asl Roma I il 1/12/2021 sono illegittimi, in quanto, come certificato all'interno degli stessi, sono stati adottati in violazione dell'art.97 Cost nonché di tutta la normativa menzionata afferente al pubblico impiego.

Ebbene, anche alla luce dei riferimenti normativi e giurisprudenziali riportati, non può che chiedersi l'annullamento degli avvisi impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

inaudita altera parte

Le procedure per l'assegnazione degli incarichi di cui agli avvisi impugnati si stanno espletando.

Tuttavia, come argomentato, i criteri di valutazione e la composizione della commissione si sono formati in aperta violazione di legge.

L'interesse dell'organizzazione sindacale UIL FPL a concordare i criteri di valutazione con l'Azienda Sanitaria, qualora non la si convocasse al tavolo aziendale per rettificare gli avvisi attualmente in vigore, potrebbe essere definitivamente pregiudicato.

Appare, dunque, doveroso formulare richiesta di una pronuncia urgente e provvisoria che consenta alla ricorrente di rendere la presente domanda giudiziale effettivamente efficace – e, considerati i tempi davvero ristretti- è indispensabile che tale richiesta assuma i connotati della domanda cautelare *inaudita altera parte*.

Invero, l'assegnazione degli incarichi potrebbe avvenire sulla base di avvisi dichiarati, poi, illegittimi.

Si correrebbe, infatti, il concreto rischio che, in contrasto alle più basilari regole di imparzialità cui deve strenuamente attenersi la P.A., il commissario appartenente al SUMAI si troverebbe a giudicare un candidato iscritto al suo stesso sindacato (*sic!*).

Vi è, in altri termini, il pericolo concreto che l'organo chiamato a giudicare non si esprima con la dovuta neutralità e terzietà.

Peraltro, in caso di mancata concessione di sospensiva e di successivo annullamento degli avvisi, poi, la Asl dovrebbe revocare, *ex post*, i conferimenti di incarichi.

In sintesi: a fronte della ricostruzione fattuale e normativa fornita, la condotta dell'Asl Roma I risulta illegittima nonché pregiudizievole nei confronti di Uil Fpl, quale rappresentante di tutti i medici che vantano un interesse specifico, attuale e concreto nelle procedure in essere.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti **per la concessione della sospensiva degli avvisi impugnati, nonché di tutti gli atti ad essi connessi e consequenziali.**

Tanto premesso e considerato, **UIL Federazione Poteri Locali Roma e Lazio**, in persona del Segretario Generale *pro tempore*, Sandro Bernardini, come in epigrafe rappresentata, generalizzata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e nei confronti dell'ASL Roma 1, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, perché Voglia così decidere:

in via cautelare

accogliere l'istanza *inaudita altera parte* di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, attesa la contestuale sussistenza della manifesta illegittimità e dell'imminenza degli effetti pregiudizievoli irreversibili che ne deriverebbero; e, contestualmente;

nel merito

accertare e dichiarare l'illegittimità dell'*Avviso di disponibilità per il conferimento incarico di responsabile interdisciplinare*" N. 0181829 del 01/12/2021, prot. 05809120210181829P00 e dell'*Avviso di selezione per il conferimento di a) incarico di responsabile di branca", b) incarico di coordinamento attività centri demenze territoriali ASL Roma I*", n. 0181812 del 01//12/2021, prot. n. 05809120210181812P00, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso; nonché di tutti gli altri consequenziali, correlati ovvero connessi a quello impugnato in via principale; e, per l'effetto

annullare i suddetti provvedimenti nonché di tutti gli altri atti ad essi consequenziali, correlati ovvero connessi ad essi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il presente procedimento è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad Euro 650,00.

Con osservanza,

Avv. Massimo Pistilli

